


MOTUS 

Statuto

Indice degli articoli

Sommario

SEZIONE I Costituzione, denominazione, sede, durata, scopi e attività	3
Articolo 1 Costituzione e denominazione	3
Articolo 3 Durata	3
Articolo 5 Aree di attività	3
SEZIONE II Modalità di associazione	4
Articolo 7 Partner associati	8
Articolo 8 Diritti e doveri dei Soci sostenitori e dei Soci ordinari	
Articolo 9 Diritti e doveri dei Soci onorari	
Articolo 10 Diritti e doveri dei Partner associati	
SEZIONE III Organi dell'Associazione e loro funzionamento	
Articolo 11 Organi dell'Associazione	
Articolo 12 Assemblea dei Soci	
Articolo 13 Presidente	10
Articolo 14 Vice Presidente	10
Articolo 15 Consiglio Direttivo	10
Articolo 16 Segretario Generale	13
Articolo 17 Collegio dei Revisori	13
SEZIONE IV Gestione patrimoniale e finanziaria	14
Articolo 18 Patrimonio sociale	14
Articolo 19 Esercizio finanziario	15
SEZIONE V Norme finali	15
Articolo 20 Gratuità delle cariche sociali	15
Articolo 21 Scioglimento dell'Associazione	15
Articolo 22 Statuto e Regolamento	15
Articolo 23 Rinvio a norme generali	15

SEZIONE I

Costituzione, denominazione, sede, durata, scopi e attività

Articolo 1

Costituzione e denominazione

1.1 È costituita l'Associazione, senza fini di lucro, denominata "MOTUS-E" (di seguito "Associazione").

Articolo 2

Sede

2.1 L'Associazione ha sede legale in Roma in Via Salaria 292, 00199 Roma.

2.2 Con delibera del Consiglio Direttivo potranno essere istituite o soppresse sedi secondarie.

Articolo 3

Durata

3.1 La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 4

Scopi

4.1 L'Associazione ha la missione di contribuire ad accelerare la transizione dell'Italia verso modelli sostenibili, promuovendo la mobilità elettrica divulgandone i benefici connessi alla tutela ambientale e le ricadute sociali ed economiche.

Articolo 5

Aree di attività

5.1 Per raggiungere i suddetti scopi, l'Associazione si impegna a:

- creare una piattaforma autorevole e neutrale di dialogo tra tutti i soggetti coinvolti per favorire lo scambio e la condivisione di best practices, il market intelligence, e condizioni macroeconomiche di mercato, e l'evoluzione della conoscenza.
- valorizzare le ricadute socio-economiche dell'e-mobility in Italia in termini di creazione di valore condiviso, crescita economica e sviluppo della filiera industriale del Paese, sia nei settori industriali direttamente coinvolti che nell'indotto (veicoli, componentistica, infrastrutture di ricarica, rete elettrica, riutilizzo delle batterie ed economia circolare)
- rappresentare e tutelare gli interessi degli associati presso gli stakeholder istituzionali e l'opinione pubblica;

MOTUS-E

- elaborare proposte da sottoporre ai decision-makers per promuovere l'adozione di policy e misure legislative che facilitino la diffusione e l'utilizzo di veicoli elettrici nel trasporto privato, pubblico e condiviso;
- presidiare il settore della ricerca e dell'innovazione tecnologica e valutarne gli impatti sull'e-mobility;
- realizzare campagne e iniziative mirate di formazione ed informazione, nonché condurre studi e ricerche per la divulgazione della mobilità elettrica ed il rafforzamento della consapevolezza dei suoi benefici presso l'opinione pubblica.
- diffondere la conoscenza sul proprio operato attraverso attività dedicate di comunicazione e l'organizzazione di seminari, conferenze ed eventi, al fine di assicurare agli associati adeguate opportunità di visibilità, confronto e sviluppo di networking.

5.2 Per il conseguimento delle finalità, l'Associazione potrà porre in essere tutte le attività necessarie sia dirette che strumentali o connesse, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la partecipazione a bandi per l'accesso a finanziamenti internazionali, la prestazione di garanzie reali e/o personali per le proprie obbligazioni e quanto altro collegato allo scopo sociale. L'Associazione potrà, altresì, assumere partecipazioni in altre associazioni o organismi che svolgono attività in settori connessi o strumentali o che abbiano attinenza con l'attività svolta dalla medesima Associazione.

SEZIONE II

Modalità di associazione

Articolo 6

Soci

6.1 I Soci si distinguono in:

- Soci sostenitori;
- Soci ordinari;
- Soci onorari

6.2 I Soci Sostenitori sono coloro che, per i contributi finanziari prestati e per le attività compiute in favore dell'Associazione, ne sostengono in modo rilevante e significativo l'attività e la crescita. Essi sono tenuti a versare all'Associazione una quota annua specifica nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Tale quota garantisce al Socio Sostenitore il diritto di nominare un membro del Consiglio Direttivo.

- 6.3 I Soci Ordinari sono coloro che, per i contributi finanziari prestati e per le attività compiute in favore dell'Associazione, ne sostengono in modo rilevante l'attività e la crescita. Essi sono tenuti a versare all'Associazione una quota annua specifica nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Tale quota garantisce al Socio Ordinario la possibilità di far eleggere un membro del consiglio direttivo, nelle modalità descritte all'art. 12.10 del presente statuto e nel Regolamento interno.
- 6.4 I Soci sostenitori e i Soci ordinari sono persone fisiche o giuridiche appartenenti al mondo industriale, accademico e dell'informazione che svolgono attività in settori afferenti a quello dell'Associazione.
- 6.5 I Soci onorari sono persone fisiche o giuridiche che si sono distinte per i meriti acquisiti nel campo della mobilità elettrica, dell'energia e della sostenibilità e che possono contribuire in maniera significativa al raggiungimento degli scopi associativi. Essi non hanno l'obbligo di versare la quota associativa annua.
- 6.6 Il Consiglio Direttivo delibera sulla candidatura dei Soci.
- 6.7 Sullo status di Socio onorario delibera il Consiglio Direttivo, ad eccezione della prima volta, per la quale delibera l'Assemblea ordinaria.
- 6.8 Le modalità di ammissione sono disciplinate nel Regolamento Interno.

Articolo 7

Partner associati

- 7.1 I Partner associati sono persone fisiche o giuridiche appartenenti al mondo industriale, accademico e dell'informazione che svolgono attività in settori afferenti e strumentali a quello dell'Associazione.
- 7.2 Essi sono tenuti a versare all'Associazione una quota annua specifica nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.
- 7.3 Sullo status di Partner associato delibera il Consiglio Direttivo, ad eccezione della prima volta per la quale delibera l'Assemblea ordinaria.
- 7.4 Le modalità di ammissione dei Partner associati sono disciplinate nel Regolamento Interno.

Articolo 8

Diritti e doveri dei Soci sostenitori e dei Soci ordinari

- 8.1 I Soci sostenitori e Soci ordinari hanno diritto a:

- partecipare alle Assemblee ordinarie e straordinarie con diritto di voto se sono in regola con il pagamento delle quote associative;

- ricoprire cariche sociali;
- prendere parte a riunioni, convegni, congressi e altre manifestazioni organizzate dall'Associazione;
- ricevere le pubblicazioni curate dall'Associazione;
- promuovere studi e progetti afferenti agli scopi sociali.

8.2 L'ammissione a Socio sostenitore e Socio ordinario comporta l'accettazione dei seguenti obblighi:

- osservanza dello Statuto, del Regolamento Interno e delle deliberazioni degli Organi statutari;
- impegno al versamento delle quote associative definite annualmente dal Consiglio Direttivo entro il 31 marzo di ogni anno;
- impegno a contribuire attivamente alla realizzazione delle attività dell'Associazione e a disseminarne i risultati presso stakeholders istituzionali ed opinione pubblica, promuovendo campagne di comunicazione ed iniziative che valorizzino l'operato dell'Associazione.
- mantenere la riservatezza circa i risultati degli studi prima della pubblicazione ufficiale e delle informazioni di cui si viene in possesso durante le riunioni dei tavoli di lavoro e i workshops

8.3 La qualità di Socio sostenitore e Socio ordinario si perde per:

- recesso;
- morosità dovuta al mancato pagamento per una annualità della quota associativa;
- esclusione per gravi motivi deliberata dall'Assemblea dei Soci.

8.4 Le modalità di recesso, di accertamento della morosità e di esclusione per gravi motivi del Socio sono definite nel Regolamento Interno.

Articolo 9

Diritti e doveri dei Soci onorari

9.1 I Soci onorari hanno diritto ad assistere alle Assemblee ordinarie e straordinarie senza diritto di voto.

9.2 I Soci onorari hanno l'obbligo di:

- osservare le Regole statutarie, del Regolamento Interno e le deliberazioni degli Organi statutari;
- contribuire attivamente allo sviluppo delle attività dell'Associazione e a disseminarne i risultati presso stakeholders istituzionali ed opinione pubblica, promuovendo iniziative che ne valorizzino l'azione.

- mantenere la riservatezza circa i risultati degli studi prima della pubblicazione ufficiale e delle informazioni di cui si viene in possesso durante le riunioni dei tavoli di lavoro e i workshops

9.3 I Soci onorari non hanno l'obbligo di versare la quota associativa annua. La qualità di Socio onorario si perde per:

- recesso;
- perdita della qualifica di Socio onorario deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi.

9.4 Le modalità di recesso e di accertamento della perdita della qualifica del Socio onorario sono definite nel Regolamento Interno.

Articolo 10

Diritti e doveri dei Partner associati

10.1 I Partner associati hanno diritto a:

- partecipare alle Assemblee ordinarie e straordinarie senza diritto di voto se sono in regola con il pagamento delle quote associative;
- partecipare ai Gruppi di lavoro dell'Associazione;
- prendere parte alle riunioni, ai convegni e alle altre manifestazioni organizzate dall'Associazione;
- ricevere le pubblicazioni dell'Associazione;
- promuovere studi e progetti afferenti agli scopi associativi per l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo.

10.2 I Partner associati hanno l'obbligo di:

- versare la quota associativa definita annualmente dal Consiglio Direttivo entro il 31 marzo di ogni anno;
- contribuire attivamente allo sviluppo delle attività dell'Associazione, nonché a diffonderne e valorizzare all'esterno i risultati
- mantenere la riservatezza circa i risultati degli studi prima della pubblicazione ufficiale e delle informazioni di cui si viene in possesso durante le riunioni dei tavoli di lavoro e i workshops

10.3 La qualità di Partner associato si perde per:

- recesso;
- morosità dovuta al mancato versamento per una annualità della quota associativa;

- esclusione per gravi motivi deliberata dall'Assemblea dei Soci.

10.4 Le modalità di recesso, di accertamento della morosità e di esclusione del Partner associato sono definite nel Regolamento Interno.

SEZIONE III

Organi dell'Associazione e loro funzionamento

Articolo 11

Organi dell'Associazione

11.1 Sono Organi della Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Segretario Generale;
- il Collegio dei Revisori.

Articolo 12

Assemblea dei Soci

- 12.1 Partecipano all'Assemblea dei Soci con diritto di voto i Soci sostenitori e i Soci ordinari.
- 12.2 Ciascun Socio avente diritto di voto può farsi rappresentare da un altro Socio o da una terza parte, mediante delega scritta. Non sono ammesse più di due deleghe per socio partecipante.
- 12.3 I Partner associati, i Soci onorari, il Segretario Generale e i componenti del Collegio dei Revisori possono assistere alle riunioni dell'Assemblea dei Soci, senza diritto di voto.
- 12.4 L'Assemblea dei Soci si tiene di regola presso la sede dell'Associazione o altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.
- 12.5 Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza dei votanti e con la presenza di almeno la metà dei Soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione, la deliberazione è valida se assunta a maggioranza dei voti, indipendentemente dal numero dei Soci presenti aventi diritto di voto.
- 12.6 Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto sono necessari la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza dei Soci aventi diritto di voto presenti.

- 12.7 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto.
- 12.8 È compito dell'Assemblea, in seduta ordinaria:
- approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
 - nominare e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
 - nominare e revocare i membri del Collegio dei Revisori;
 - deliberare sull'esclusione dei Soci sostenitori, dei Soci ordinari, e dei Partner associati;
 - deliberare su qualsiasi altro argomento iscritto all'ordine del giorno e sottoposto dal Consiglio Direttivo.
- 12.9 L'Assemblea ordinaria dei Soci deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il 30 (trenta) giugno per l'approvazione del bilancio preventivo, del bilancio consuntivo e/o rendiconto di gestione, quest'ultimo accompagnato dalle relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori.
- 12.10 In occasione della nomina dei rappresentanti dei Soci ordinari nel Consiglio Direttivo, ognuno dei partecipanti all'assemblea con diritto di voto potrà esprimere un voto per ogni membro da nominare. Verranno nominati i candidati che hanno ricevuto più voti. Nel caso in cui i candidati ottengano lo stesso numero di voti e non sia possibile determinare i rappresentanti da nominare, si procederà ad un'ulteriore votazione tra i candidati ex aequo. In questo caso, ognuno dei partecipanti all'assemblea con diritto di voto potrà esprimere un solo voto. Le modalità di voto sono descritte nel Regolamento interno.
- 12.11 È compito dell'Assemblea in seduta straordinaria deliberare:
- sulle proposte di modifica dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
 - sullo scioglimento dell'Associazione;
 - sulla nomina di uno o più liquidatori e sulla determinazione dei relativi poteri, nonché sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo secondo quanto previsto dall' 15;
 - sull'esclusione dei Soci sostenitori, dei Soci ordinari e dei Partner associati per gravi motivi.
- 12.12 L'Assemblea è convocata per iniziativa del Presidente, su proposta del Consiglio Direttivo, ovvero su richiesta motivata da almeno un decimo dei Soci aventi diritto di voto. In questo ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del tribunale.
- 12.13 La convocazione dell'Assemblea avviene con avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, che deve essere comunicato ai soci almeno dieci giorni prima del

giorno fissato per la seduta o almeno cinque giorni se la convocazione avviene in via d'urgenza, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. Le sedute possono svolgersi anche per audio/videoconferenza secondo le modalità disciplinate nel Regolamento Interno.

12.14 L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, oppure, in assenza anche di questi, da altra persona designata dall'Assemblea.

Articolo 13

Presidente

13.1 Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, per un mandato di due anni ed è rieleggibile.

13.2 Il Presidente:

- ha la rappresentanza legale e processuale dell'Associazione, nonché la firma sociale;
- convoca e presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo e formula l'ordine del giorno delle riunioni dei due predetti organi;
- sovrintende all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- cura le relazioni istituzionali e nell'ambito del piano di comunicazione approvato dal Consiglio Direttivo e coordina, con il supporto del Segretario Generale, le attività di comunicazione;
- può delegare parte dei suoi compiti ad uno o più membri del Consiglio Direttivo, al vice-Presidente o al Segretario Generale;
- esercita le funzioni che sono eventualmente delegate al Presidente da parte dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, attuandone le rispettive deliberazioni.

Articolo 14


Vice Presidente

14.1 Il Vice Presidente ha funzione di sostituto del Presidente, nei casi specifici indicati nell'articolo 12 e nell'articolo 15.15, o di delegato dal Presidente per compiti precisi indicati dal Presidente come da articolo 13.2.

Articolo 15

Consiglio Direttivo

15.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione dell'Associazione.

- 15.2 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a venti, tra cui il Presidente.
- 15.3 L'Assemblea dei soci ne determina il numero in misura non inferiore al numero dei Soci sostenitori uno ed entro il limite massimo suddetto.
- 15.4 Ciascun Socio sostenitore nomina un membro del Consiglio.
- 15.5 Il componente o i componenti ulteriori, in misura non superiore a tre, saranno eletti dall'assemblea dei soci, con le modalità di cui all'art. 12.10, tra le persone designate dai Soci ordinari.
- 15.6 Ciascun Socio ordinario può designare un candidato alla carica di consigliere ai fini della elezione di cui al comma precedente.
- 15.7 Il Consiglio Direttivo è nominato per un periodo di due anni e scade con l'approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio.
- 15.8 I membri del Consiglio Direttivo possono essere rieletti.
- 15.9 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, gli altri membri provvedono a sostituirli per cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea. Se viene meno la maggioranza dei membri, si intenderà decaduto l'intero Consiglio Direttivo e l'Assemblea dovrà essere convocata d'urgenza da parte dei membri rimasti in carica per nominare il nuovo Consiglio.
- 15.10 Il Consiglio Direttivo esercita tutte le funzioni relative alla gestione dell'Associazione. Tra le altre funzioni il Consiglio Direttivo:
- nomina il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Generale;
 - delibera sulle modifiche del Regolamento Interno;
 - delibera sulle strategie di azione dell'Associazione in ordine al raggiungimento degli scopi sociali e,  ambito, elabora ed approva il piano di lavoro, il piano di finanziamento/investimento e il piano di comunicazione;
 - assume tutti i provvedimenti di gestione e di sviluppo dell'Associazione;
 - esercita il controllo sulle attività dell'Associazione;
 - cura l'assetto amministrativo dell'Associazione e ne gestisce il patrimonio;
 - può individuare e proporre delle materie da inserire nell'ordine del giorno dell'Assemblea

- predisporre i progetti di bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
 - approva le richieste di ingresso dei Soci sostenitori, dei Soci ordinari, dei Soci onorari e dei Partner associati;
 - determina l'ammontare della quota annuale per i Soci sostenitori, Soci ordinari e per i Partner associati;
 - determina il compenso annuale per il Segretario Generale;
 - definisce la struttura organizzativa dell'Associazione;
 - delibera sul conferimento di eventuali incarichi professionali;
 - coinvolge i Soci e i Partner associati in iniziative inerenti lo scopo sociale chiedendone il contributo in termini operativi;
 - sottopone all'Assemblea l'eventuale proposta di scioglimento dell'Associazione;
- 15.11 Il Consiglio Direttivo può delegare, in tutto o in parte, le sue attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti.
- 15.12 Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni al Segretario Generale, nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite.
- 15.13 Il Consiglio Direttivo si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente lo giudichino necessario, o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal collegio dei revisori.
- 15.14 La convocazione deve avvenire tramite un mezzo che dia prova di avvenuto ricevimento e deve contenere l'indicazione della data, ora e luogo della riunione, nonché gli argomenti all'ordine del giorno. L'avviso deve essere notificato a ciascun membro del Consiglio Direttivo e a ciascun membro del Collegio dei Revisori con un preavviso di almeno cinque giorni prima del giorno della riunione o, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima. Il Consiglio deve essere altresì convocato quando ne è fatta richiesta scritta da almeno cinque membri.
- 15.15 Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi a mezzo di sistemi di audio/videoconferenza, secondo le modalità previste nel Regolamento Interno.
- 15.16 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, dal Segretario Generale.

- 15.17 Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
- 15.18 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo risultano da appositi verbali redatti a cura del Segretario Generale e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Generale.

Articolo 16

Segretario Generale

- 16.1 Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo che ne determinerà anche l'emolumento annuo. Il Segretario Generale dura in carica due anni ed è rieleggibile.
- 16.2 Il Segretario Generale svolge le seguenti funzioni:
- esprime pareri in merito alle azioni da intraprendere ai fini del conseguimento degli scopi sociali;
 - è responsabile dell'organizzazione e funzionamento dell'Associazione e ne coordina gli uffici e le attività nell'ambito degli indirizzi generali forniti dal Consiglio Direttivo;
 - è responsabile della gestione del personale;
 - coadiuva il Presidente nelle attività di comunicazione dell'Associazione;
 - assiste il Presidente nelle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo ed è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni.
- 16.3 Nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi di uno o più Gruppi di lavoro.
- 16.4 Il Segretario Generale riferisce periodicamente al Consiglio Direttivo sullo stato di avanzamento delle attività dell'Associazione e sul conseguimento degli scopi sociali.
- 16.5 Ha diritto ad un emolumento annuo e al rimborso delle spese sostenute relative all'attività dell'Associazione.

Articolo 17

Collegio dei Revisori

- 17.1 Il Collegio dei Revisori (di seguito "Collegio") è nominato dall'Assemblea dei Soci.
- 17.2 Il Collegio è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti.
- 17.3 I membri del Collegio durano in carica due anni e sono rieleggibili.
- 17.4 Il Collegio nomina al suo interno il Presidente.

17.5 Il Collegio dei Revisori esercita il controllo finanziario e contabile dell'Associazione e verifica l'attendibilità del bilancio e dei documenti che concorrono alla sua formazione. Il Collegio predisponde un'apposita relazione al bilancio.

17.6 Il membri del Collegio possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

SEZIONE IV Gestione patrimonial e finanziaria

Articolo 18

Patrimonio sociale

18.1 Il patrimonio sociale è indivisibile, da esso l'Associazione trae le risorse economiche necessarie per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività.

18.2 Il patrimonio sociale è costituito da:

- quote associative;
- eventuali contributi dei Soci sostenitori e dei Soci ordinari ovvero dei Partner associati deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- eccedenze annuali di bilancio e/o dei rendiconti di gestione;
- altri contributi pubblici e privati, nazionali o comunitari, occasionali o periodici;
- sovvenzioni, donazioni o lasciti d'associati o di terzi;
- contributi derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento deH'Associazione;
- ogni altro contributo che concorra ad incrementare l'attivo deH'Associazione.

18.3 È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge.

18.4 In ogni momento il patrimonio sociale deve essere adeguato al perseguimento degli scopi dell'Associazione, previa delibera dell'Assemblea dei soci.

18.5 I Soci non hanno diritto di ripetere le quote versate.

18.6 La quota o contributo associativo è intransmissibile, anche a causa di morte, e non è rivalutabile.

MOTUS

18.7 Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Associazione può partecipare a bandi per accedere ; finanziamenti pubblici o, in forma di sponsorizzazione, a contributi privati.

Articolo 19

Esercizio finanziario

19.1 L'esercizio finanziario dell'Associazione coincide con l'anno solare.

19.2 Il Consiglio Direttivo predispose il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo entro il 31 (trentuno) marzo di ogni anno per la successiva approvazione nei termini previsti dal precedente Art. 12.9 da parte dell'Assemblea.

SEZIONE V

Norme finali

Articolo 20

Gratuità delle cariche sociali

20.1 Tutte le cariche sociali, ad eccezione di quella di Segretario Generale, sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico.

Articolo 21

Scioglimento dell'Associazione

21.1 Su proposta del Consiglio Direttivo, oltre che nei casi previsti dalla legge, l'Assemblea può deliberare lo scioglimento dell'Associazione.

21.2 L'Assemblea, accertata la causa di scioglimento, nomina uno o più liquidatori e ne determina i poteri. Esaurita la fase di liquidazione, l'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto dall'Assemblea ad un altro Ente che abbia finalità istituzionali analoghe a quelle dell'Associazione o di pubblica utilità e non abbia fini di lucro. In caso di mancanza di delibera sulla devoluzione da parte dell'Assemblea, si applica l'art. 31 del Codice Civile.

21.3 La quota sociale ed eventuali contributi non sono trasmissibili e non sono rivalutabili.

Articolo 22

Statuto e Regolamento

22.1 L'Associazione è regolata dal presente Statuto Sociale e dal Regolamento Interno. Il Regolamento Interno è predisposto dal Consiglio Direttivo.

Articolo 23

Rinvio a norme generali

23.1 Per tutto quanto non espressamente disposto nel presente Statuto valgono le norme di legge vigenti.